

Martedì 29 giugno 2021

## IL CASO DEL GIORNO

### Fermo censurabile se l'auto è strumentale a bisogni primari

/ Alfio CISSELLO

Il fermo dei veicoli, come sancisce l'art. 86 del DPR 602/73, non può essere adottato se il veicolo è strumentale all'attività **d'impresa o professionale** del debitore.

Questa, a ben vedere, non può essere l'unica casistica ostatica al fermo. Bisogna infatti [...]

PAGINA 2

## IL PUNTO OPERAZIONI STRAORDINARIE

### Da scissioni con beneficiarie newco non emergono per forza differenze da concambio

/ Enrico ZANETTI

Perché da una scissione emergano **differenze da annullamento**, è necessario che, ante scissione, la beneficiaria possieda una partecipazione [...]

PAGINA 7

## FISCO

### Slittano al 20 luglio i versamenti per contribuenti ISA e forfetari

*Adottato il DPCM di proroga, per tenere conto dell'impatto dell'emergenza COVID-19 sull'operatività dei contribuenti di minori dimensioni*

/ Massimo NEGRO

A ridosso della scadenza, con il comunicato stampa n. 133 pubblicato nella serata di ieri, il Ministero dell'Economia e delle finanze ha reso noto che è stato adottato il DPCM che **proroga** dal 30 giugno al 20 luglio il termine di versamento del saldo 2020 e del primo acconto 2021 ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA per i contribuenti interessati dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario.

Il rinvio del termine di versamento, senza corresponsione di interessi, – spiega il MEF – è stato deciso per tener conto dell'impatto che l'**emergenza** COVID-19 ha avuto anche quest'anno sull'operatività dei contribuenti di minori dimensioni e, conseguentemente, sull'operatività dei loro intermediari.

Si tratta quindi della "classica" proroga disposta in base all'art. 12 comma 5 del DLgs. 241/1997, che consente di modificare mediante **DPCM** i

termini di versamento relativi a imposte e contributi e di evitare la maggiorazione dello 0,4% in caso di differimento per un periodo non superiore ai primi 20 giorni.

I **versamenti** dovranno quindi essere effettuati entro il 20 luglio 2021, invece che entro il prossimo 30 giugno, senza alcuna maggiorazione. Anche se non precisato dal comunicato stampa, analogamente al 2020 (cfr. DPCM 27 giugno 2020), il DPCM dovrebbe prevedere il versamento dal 21 luglio al 20 agosto 2021, invece che entro il 30 luglio, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.

Per quanto riguarda i contribuenti interessati, come per lo scorso anno, la proroga si applica ai soggetti che rispettano entrambe le seguenti **condizioni**:

- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all'art. 9-bis del DL 50/2017;
- dichiarano ricavi o [...]

PAGINA 3

## IN EVIDENZA

Nel modello REDDITI 2021 cedolare secca del 10% solo per alcuni Comuni

Obbligo di trasparenza incerto per gli aiuti COVID

DTA su svalutazioni dei crediti fuori dal canone per la trasformazione in credito di imposta

## ALTRE NOTIZIE

/ DA PAGINA 9

## FISCO

### Tempo fino a domani per le comunicazioni FATCA e CRS

/ Gianluca ODETTO e Paola RIVETTI

Nel contesto delle procedure di scambio automatico di informazioni, è fissata per mercoledì 30 giugno la scadenza per l'invio all'Agenzia delle Entrate da parte degli [...]

PAGINA 5

# Fermo censurabile se l'auto è strumentale a bisogni primari

La Riscossione non lo adotta se il veicolo è strumentale al trasporto dei disabili

/ Alfio CISSELLO

Il fermo dei veicoli, come sancisce l'[art. 86](#) del DPR 602/73, non può essere adottato se il veicolo è strumentale all'attività **d'impresa o professionale** del debitore.

Questa, a ben vedere, non può essere l'unica casistica ostativa al fermo.

Bisogna infatti rammentare come, in certe situazioni, il fermo dell'auto possa essere una misura molto più afflittiva dell'ipoteca o addirittura del **pignoramento immobiliare** (tra l'altro inibito per la prima casa di abitazione), che non hanno come effetto automatico lo spossessamento del bene.

Nemmeno il fermo si concretizza nel materiale blocco del veicolo, traducendosi nella semplice iscrizione nei pubblici registri, ma comporta l'inibizione alla circolazione del veicolo stesso.

A differenza del fermo derivante da violazioni del Codice della strada, non è prevista la figura del custode né ci sono forme di confisca del mezzo, ma comunque **impedisce la circolazione**. È pur vero che, secondo la circ. Min. Interno 21 gennaio 2019 n. [300](#) il fermo fiscale non è assistito da sanzioni amministrative, ma è del pari vero che potrebbero ad esempio esserci conseguenze sulla copertura assicurativa o su altri fronti solo indirettamente derivanti dal fermo.

In alcune fattispecie, a condizione che siano debitamente documentate, si ritiene il fermo censurabile.

Facciamo l'esempio di un contribuente che risiede in una **frazione di montagna o di collina**, il cui negozio di alimentari più vicino dista una decina di chilometri.

Oppure del contribuente che deve assistere un anziano genitore che risiede in luogo non raggiungibile a piedi, o che risiede insieme al debitore e che necessita, periodicamente, dell'acquisto di specifici medicinali.

O ancora del contribuente che deve periodicamente recarsi presso **ambulatori ospedalieri** per ricevere cu-

re.

Se viene dimostrata l'impossibilità di muoversi con i mezzi pubblici, il fermo non può che ritenersi illegittimo.

Delle due l'una: o si circola con il veicolo fermato o si **compromettono seriamente** principi costituzionali ben più rilevanti di quelli sottesi al fermo, considerato che è in gioco la vita stessa del debitore, o dei genitori che devono essere assistiti.

Nonostante ciò non sia espressamente previsto dalla norma, si ritiene che il fermo sia illegittimo in ragione di un'interpretazione costituzionalmente orientata.

Come detto occorre fornire una rigorosa prova, che difetta laddove nel nucleo familiare fosse presente un altro veicolo utilizzabile.

Il fermo in queste condizioni rappresenterebbe addirittura un abuso di potere. Vero è che non prevede limiti quantitativi, ma è del pari vero che può sussistere l'eccesso di potere. Non dimentichiamoci che, nei fatti, il fermo è un mezzo che stimola al pagamento, non essendo preordinato al **successivo pignoramento**.

## Unica soluzione costituzionalmente orientata

Questo stimolo potrebbe essere giustificato laddove l'uso del veicolo renda la vita di relazione più agevole, ma non quando sia tale da paralizzarla del tutto incidendo su diritti costituzionalmente garantiti.

Un'ottica simile, a ben vedere, è stata fatta propria dalla stessa Agenzia delle Entrate-Riscossione, che, sul proprio sito, ha messo a disposizione un modulo per chiedere l'annullamento del fermo ove il veicolo sia adibito al **trasporto dei disabili**.

Anche nel caso dei disabili, testualmente, la norma fiscale non prevede inibizioni al fermo.

# Slittano al 20 luglio i versamenti per contribuenti ISA e forfetari

Adottato il DPCM di proroga, per tenere conto dell'impatto dell'emergenza COVID-19 sull'operatività dei contribuenti di minori dimensioni

/ Massimo NEGRO

A ridosso della scadenza, con il comunicato stampa n. 133 pubblicato nella serata di ieri, il Ministero dell'Economia e delle finanze ha reso noto che è stato adottato il DPCM che **proroga** dal 30 giugno al 20 luglio il termine di versamento del saldo 2020 e del primo acconto 2021 ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA per i contribuenti interessati dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario.

Il rinvio del termine di versamento, senza corrispondenza di interessi, – spiega il MEF – è stato deciso per tener conto dell'impatto che l'**emergenza** COVID-19 ha avuto anche quest'anno sull'operatività dei contribuenti di minori dimensioni e, conseguentemente, sull'operatività dei loro intermediari.

Si tratta quindi della "classica" proroga disposta in base all'[art. 12](#) comma 5 del DLgs. 241/1997, che consente di modificare mediante **DPCM** i termini di versamento relativi a imposte e contributi e di evitare la maggiorazione dello 0,4% in caso di differimento per un periodo non superiore ai primi 20 giorni.

I **versamenti** dovranno quindi essere effettuati entro il 20 luglio 2021, invece che entro il prossimo 30 giugno, senza alcuna maggiorazione. Anche se non precisato dal comunicato stampa, analogamente al 2020 (*cf.* DPCM [27 giugno 2020](#)), il DPCM dovrebbe prevedere il versamento dal 21 luglio al 20 agosto 2021, invece che entro il 30 luglio, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.

Per quanto riguarda i contribuenti interessati, come per lo scorso anno, la proroga si applica ai soggetti che rispettano entrambe le seguenti **condizioni**:

- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all'[art. 9-bis](#) del DL 50/2017;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle finanze (pari a 5.164.569 euro).

Il comunicato stampa prevede espressamente che possono **beneficiare** della proroga anche i contribuenti che applicano il regime forfetario (di cui all'[art. 1](#) commi 54-89 della L. 190/2014). Analogamente allo scorso anno, la proroga dovrebbe riguardare anche i contribuenti che:

- applicano il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'[art. 27](#) comma 1 del DL 98/2011 (c.d. "contribuenti minimi");
- presentano altre cause di esclusione o di inapplicabi-

lità degli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell'attività, determinazione forfetaria del reddito, ecc.).

Anche se non precisato dal comunicato stampa, come per lo scorso anno, il DPCM dovrebbe prevedere l'estensione della proroga anche ai soggetti che:

- **partecipano** a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;
- devono dichiarare redditi "per trasparenza", ai sensi degli [artt. 5, 115 e 116](#) del TUIR.

In base al comunicato stampa, la proroga riguarda il versamento del saldo 2020 e del primo acconto 2021 ai fini delle imposte sui redditi. Oltre all'IRPEF e all'IRES, analogamente allo scorso anno, la proroga dovrebbe riguardare tutti i versamenti **risultanti** dalle dichiarazioni dei redditi, quali le addizionali, la cedolare secca sulle locazioni, le imposte sostitutive (es. per la rivalutazione dei beni d'impresa), l'IVIE e l'IVAFE, che seguono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi.

I termini prorogati ai fini delle imposte sui redditi devono ritenersi estensibili anche al versamento del **saldo IVA** 2020, con le previste maggiorazioni, qualora non sia ancora stato effettuato.

Anche se non citate dal comunicato stampa, analogamente allo scorso anno, il DPCM dovrebbe estendere la proroga anche al versamento:

- del saldo 2020 e dell'eventuale primo acconto 2021 dell'**IRAP**;
- dell'IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità in base agli ISA.

Alle previste condizioni, la proroga deve ritenersi applicabile anche al versamento del saldo 2020 e del primo acconto 2021 dei **contributi INPS** dovuti dagli artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle apposite Gestioni. Per quanto riguarda il versamento del primo acconto 2021, si ricorda che il termine è stato rinviato dall'INPS, a data da destinarsi, in relazione ai soggetti interessati dall'esonero contributivo previsto dalla legge di bilancio 2021, in attesa della conclusione dell'iter di emanazione del decreto interministeriale attuativo (si veda "[Per le Gestioni artigiani e commercianti e separata slitta il primo acconto 2021](#)" del 26 giugno 2021).

La proroga deve ritenersi applicabile anche al **diritto annuale** per l'iscrizione o l'annotazione nel Registro delle imprese, in quanto deve essere versato entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

# Nel modello REDDITI 2021 cedolare secca del 10% solo per alcuni Comuni

L'aliquota "ridotta" è limitata per il 2020 ai Comuni calamitati con popolazione fino a 10 mila abitanti

/ Anita MAURO

La cedolare secca è l'imposta sostitutiva applicabile, su opzione del locatore, sul **reddito fondiario** derivante dalla locazione di immobili abitativi ex [art. 3](#) del DLgs. 23/2011 (e, limitatamente ai contratti stipulati nel 2019, di immobili commerciali C/1 aventi le caratteristiche individuate dall'[art. 1](#) comma 59 L. 145/2018). La cedolare secca **sostituisce l'IRPEF**, le addizionali regionale e comunale all'IRPEF, nonché le imposte di registro e di bollo relative al contratto di locazione.

Limitatamente alle locazioni brevi di cui all'[art. 4](#) del DL 50/2017, inoltre, la cedolare secca è accessibile anche con riferimento ai **redditi diversi** prodotti da:

- corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione stipulati alle condizioni in presenza delle quali si configura una "locazione breve" (durata inferiore a 30 giorni, immobile abitativo, ecc.);

- corrispettivi lordi derivanti dai contratti conclusi dal comodatario aventi a oggetto il godimento dell'immobile a favore di terzi, stipulati alle condizioni in presenza delle quali si configura una "locazione breve".

L'**opzione** per il regime della cedolare secca è possibile solo per il locatore che (circ. Agenzia delle Entrate 1° giugno 2011 n. [26](#)):

- sia una persona fisica (cfr. art. 1 del provv. Agenzia delle Entrate 7 aprile 2011 n. [55394](#));

- sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sull'immobile;

- effettui la locazione al di fuori dell'esercizio di imprese, arti o professioni.

Nel modello REDDITI PF 2021, alla cedolare secca è dedicato il **quadro LC** destinato alla "determinazione della cedolare secca", nel quale, per l'appunto, vengono indicate:

- nel rigo LC1 colonna 1, l'importo dell'imposta sostitutiva, con **aliquota del 21% o del 10%**, dovuta sul reddito fondiario imponibile derivante dai contratti di locazione (anche locazione breve) per i quali si è optato per la cedolare secca, come risultante dal rigo RB11 colonna 3 del quadro RB;

- nel rigo LC1 colonna 2, l'importo dell'imposta sostitutiva al 21% dovuta sulle locazioni brevi che producono redditi diversi, ottenuto calcolando il 21% del valore indicato nel rigo RL10 colonna 6 "Totale cedolare secca", ossia l'ammontare totale dei corrispettivi lordi derivanti da sublocazione o locazione del comodatario (aventi le caratteristiche della locazione breve).

In colonna 3 del rigo LC1, quindi, si riporta il totale della cedolare secca dovuta dal dichiarante, comprensiva sia dell'imposta dovuta sui redditi diversi (colonna 2)

che dell'imposta dovuta sui redditi fondiari (colonna 1). Invece, la colonna 4 del rigo LC1 riguarda solo le locazioni brevi con intervento di un **intermediario**, in quanto in essa va indicato l'importo delle ritenute (riportato nel quadro Certificazione Redditi – Locazioni brevi della Certificazione Unica 2021 al punto 15, per il quale nella casella del punto 4 è indicato l'anno "2020") relative ai corrispondenti redditi di locazione breve indicati nel quadro RB e RL. Infatti, a norma dell'[art. 4](#) comma 5 del DL 50/2017, gli intermediari che incassino i canoni di locazione breve (o di sublocazione breve o di locazione breve del comodatario), ovvero intervengano nel pagamento dei medesimi, sono tenuti a operare, in qualità di sostituti di imposta, una ritenuta del 21%.

Inoltre, la cedolare trova spazio anche nel **quadro RB** del modello REDDITI PF 2021, dedicato ai redditi fondiari, nel quale, nei righe da RB1 a RB9, con riferimento ai redditi da locazione (anche breve), va barrata la casella 11, in presenza di opzione per l'imposta sostitutiva.

Con riferimento al modello 2021, va segnalato che l'**aliquota "ridotta"** della cedolare, pari al 10%, per effetto di alcune modifiche introdotte, da ultimo, dall'[art. 4](#) comma 3-*novies* del DL 162/2019, trova applicazione (oltre che ai c.d. contratti "a canone concordato") anche ai contratti di locazione stipulati:

- nei Comuni (per l'anno 2020, solo se aventi **popolazione non superiore a 10.000 abitanti**) per i quali sia stato deliberato, negli ultimi 5 anni precedenti il 28 maggio 2014, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi ([art. 9](#) comma 2-*bis* del DL 47/2014);

- nei Comuni di cui all'[art. 1](#) comma 1 del DL 189/2016, in cui sia stata individuata da un'ordinanza sindacale una "zona rossa" ([art. 9](#) comma 2-*bis* del DL 47/2014).

Pertanto, in concreto, nel quadro RB del modello redditi 2021, sarà possibile applicare l'aliquota della cedolare del 10%, barrando la casella di **colonna 19 "Stato di emergenza"** dei righe RB1-RB9, per:

- i canoni 2020 di contratti di locazione stipulati in Comuni per i quali sia stato deliberato, nei 5 anni precedenti il 28 maggio 2014, lo stato di calamità, purché tali Comuni abbiano popolazione fino a 10.000 abitanti;

- i contratti di locazione stipulati nei Comuni "zone rosse" relative ai territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

# Tempo fino a domani per le comunicazioni FATCA e CRS

Si tratta di distinte e autonome comunicazioni con alcuni profili operativi comuni

/ Gianluca ODETTO e Paola RIVETTI

Nel contesto delle procedure di scambio automatico di informazioni, è fissata per mercoledì 30 giugno la scadenza per l'invio all'Agenzia delle Entrate da parte degli intermediari finanziari italiani delle comunicazioni CRS e FATCA riguardanti i dati dei conti dei **non residenti** riferiti al 2020. Per entrambe le comunicazioni la scadenza è stata definita dal DM [20 giugno 2019](#) e, ad oggi, non constano anticipazioni in merito ad eventuali proroghe.

La comunicazione FATCA trae origine dal Foreign Account Tax Compliance Act, un accordo firmato a Roma il 10 gennaio 2014 tra i Governi italiano e degli **Stati Uniti** d'America finalizzato a migliorare la tax compliance internazionale. Tale accordo è stato ratificato dalla L. 18 giugno 2015 n. [95](#), mentre le disposizioni attuative e le modalità e i termini per l'effettuazione delle comunicazioni dei dati sono definite dal DM 6 agosto 2015, come modificato dal citato DM 20 giugno 2019.

Le comunicazioni CRS, invece, rappresentano lo "strumento attuativo" delle direttive comunitarie (in particolare, della Direttiva 2014/107/UE, c.d. "DAC2", modificativa della Direttiva 2011/16/UE in materia di cooperazione amministrativa) finalizzate a realizzare uno **scambio generalizzato** dei dati dei conti dei non residenti tra gli Stati membri dell'Unione europea, nonché dalla Convenzione multilaterale per la mutua assistenza in materia fiscale cui l'Italia aderisce. Il Common Reporting Standard costituisce uno standard tecnico che definisce le regole operative per l'adeguata verifica ("due diligence") dei conti, l'acquisizione dei dati rilevanti da parte degli intermediari finanziari e il loro invio all'Amministrazione di competenza, la quale metterà gli stessi a disposizione delle Amministrazioni degli Stati di residenza dei soggetti interessati.

Il recepimento delle disposizioni comunitarie e OCSE è avvenuto con la stessa L. 95/2015, mentre con il DM [28 dicembre 2015](#) (anch'esso modificato dal citato DM 20 giugno 2019 quanto alla scadenza) sono state discipli-

nate le modalità di rilevazione, trasmissione e comunicazione all'Agenzia delle Entrate delle informazioni relative ai conti finanziari, nonché le procedure relative agli obblighi di **adeguata verifica** ai fini fiscali.

Dal punto di vista soggettivo, le procedure di monitoraggio **interessano**:

- per le comunicazioni FATCA, i cittadini o residenti statunitensi, c.d. "US persons" (ne sono interessati, quindi, i cittadini americani anche se residenti in Italia, i cui dati sono trasmessi all'IRS);
- per le comunicazioni CRS, i soggetti residenti negli Stati membri Ue e i residenti negli Stati che hanno sottoscritto e implementato la Convenzione multilaterale OCSE e che sono menzionati all'Allegato C del DM 28 dicembre 2015, come da ultimo modificato dal DM [26 aprile 2021](#).

L'obbligo comunicativo è posto in capo agli **operatori finanziari** con i quali il rapporto è intrattenuto (c.d. "Istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione"), quali banche, SIM, SGR, imprese di assicurazione, OICR, fiduciarie, trust company, ecc.

Sotto il profilo oggettivo, invece, le comunicazioni interessano i rapporti specificamente identificati nei decreti attuativi, quali conti di deposito, conti di custodia, contratti di assicurazione e di rendita (**esclusi** conti pensionistici, depositi a garanzia, ecc.). I dati oggetto di invio all'Agenzia delle Entrate riguardano, tra l'altro, i dati dei titolari dei conti ed i dati del rapporto finanziario quali, ad esempio, il numero di conto, il saldo o il valore del conto, l'importo totale lordo degli interessi, dei dividendi, nonché degli altri redditi generati in relazione alle attività detenute nel conto, comunque pagati o accreditati sullo stesso.

La norma istitutiva degli obblighi comunicativi ([art. 9](#) della L. 95/2015) stabilisce, per le violazioni compiute dagli intermediari in relazione agli obblighi di comunicazione delle informazioni in esame, la **sanzione** amministrativa prevista dall'[art. 10](#) commi 1 e 1-bis del DLgs. 471/97 (da 2.000 a 21.000 euro).

# Obbligo di trasparenza incerto per gli aiuti COVID

Il DL 52/2021 ha prorogato al 1° gennaio 2022 il termine per l'applicazione delle sanzioni per l'anno 2021

/ **Monica PETA**

Il susseguirsi, nel periodo emergenziale da COVID-19, di norme di legge contenenti aiuti di Stato alle imprese accende perplessità e dubbi applicativi sull'obbligo di trasparenza delle erogazioni pubbliche, anche in ordine al recente [art. 11-sexiesdecies](#) del DL 52/2021 (inserito in sede di conversione nella L. [87/2021](#)), che proroga al 1° gennaio 2022 il termine dal quale possono essere applicate le sanzioni per l'anno 2021.

In particolare, l'adempimento prevede a carico di enti non commerciali e imprese la pubblicazione, **entro il 30 giugno o all'approvazione del bilancio**, delle informazioni relative a "sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria" ricevuti da Pubbliche Amministrazioni nell'esercizio precedente.

Si ricorda che i riferimenti normativi si riconducono all'[art. 1](#) comma 125 e ss. della L. 124/2017, successivamente modificato dall'[art. 35](#) del DL 34/2019 (conv. L. [58/2019](#)).

L'inosservanza dell'obbligo comporta una **sanzione pari all'1%** degli importi ricevuti con un minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione (e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria), si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.

La disposizione demanda alle Amministrazioni eroganti o competenti per materia l'onere di **verificare** l'adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Guardando alla scadenza imminente, si è generata una situazione di generale incertezza riguardo gli aiuti concessi a sostegno delle imprese a causa del COVID 19, tra i quali le garanzie pubbliche rilasciate dal Fondo centrale di garanzia per le PMI e da SACE sui finanziamenti bancari ai sensi degli [artt. 13](#) e [1](#) del DL 23/2020 (conv. L. [40/2020](#)).

Sul punto, è bene ricordare che l'[art. 35](#) del DL 34/2019 ha previsto l'esclusione dall'obbligo informativo (come auspicato prima da Assonime e poi dal CNDCEC) sia delle agevolazioni applicabili a tutti i soggetti che rispettano determinate condizioni, sia delle misure agevolative rivolte alla generalità delle imprese.

Come evidenziato dal documento Assonime-CNDCEC [maggio 2019](#), l'elemento discriminante è il **rapporto bilaterale** attraverso il quale un dato soggetto riconducibile alla sfera pubblica attribuisce un vantaggio ad un

soggetto privato. Peraltro, l'adempimento è dovuto a prescindere dalla forma del beneficio e dalla circostanza che sia in denaro o in natura oppure sotto forma di garanzia.

Di conseguenza, dopo un'attenta analisi, sembra possibile ritenere che le misure di sostegno all'economia concesse dal Governo in considerazione dell'emergenza epidemiologica da coronavirus, rivestendo **caratteristiche generali**, debbano ritenersi escluse dall'adempimento in esame.

Sotto il profilo operativo, la pubblicizzazione si perfeziona alternativamente in Nota integrativa o sul sito internet o portale digitale, a seconda del soggetto beneficiario.

Le imprese che esercitano le attività di cui all'[art. 2195](#) c.c. pubblicano **nella Nota integrativa** del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni dettagliate relative alle erogazioni.

I soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata e i soggetti comunque non tenuti alla redazione della Nota integrativa assolvono all'obbligo mediante pubblicazione delle informazioni e degli importi sui propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico, o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle **associazioni di categoria** di appartenenza.

Le Onlus, le fondazioni, alcune associazioni e le cooperative sociali, queste ultime interessate anche dal comma 125-sexies (che prevede la pubblicazione trimestrale dell'elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale), hanno l'obbligo di pubblicare le informazioni richieste dalla legge **nei propri siti o analoghi portali digitali**.

Si ricorda che, per gli aiuti di Stato, ed in particolare quelli *de minimis*, pubblicati nel Registro nazionale degli aiuti di Stato [ex art. 52](#) della L. 234/2012, l'obbligo deve comunque essere assolto in Nota integrativa o sul sito internet, senza tuttavia specificare i dettagli dei benefici ricevuti.

Sotto il profilo sanzionatorio, seppure il sopra citato art. 11-sexiesdecies del DL 52/2021 convertito abbia **prorogato al 1° gennaio 2022** il termine dal quale possono essere applicate le sanzioni per l'anno 2021, non è chiaro se la norma sospenda le sanzioni per gli obblighi informativi che devono essere adempiuti nel 2021 ovvero per le erogazioni ricevute nel corso dell'esercizio 2021.

# Da scissioni con beneficiarie newco non emergono per forza differenze da concambio

La beneficiaria newco può sempre stabilire il proprio capitale sociale "di costituzione" in misura pari al valore netto contabile del patrimonio scisso

/ Enrico ZANETTI

Perché da una scissione emergano **differenze da annullamento**, è necessario che, ante scissione, la beneficiaria possieda una partecipazione nella scissa.

Tale circostanza è di per sé idonea a **escludere** a priori che possano nascere differenze da annullamento nelle scissioni a favore di società beneficiarie che si costituiscono contestualmente al perfezionamento della scissione stessa (c.d. "**beneficiarie newco**").

È di tutta evidenza, infatti, come soltanto la preesistenza della società beneficiaria alla scissione possa consentire che si verifichi il presupposto del possesso di una partecipazione nella scissa che, per effetto della scissione, deve essere annullata.

Escluso quindi che possano sorgere differenze contabili da annullamento nel caso di scissioni a favore di beneficiarie newco, bisogna chiedersi se nell'ambito di tali operazioni possano quanto meno sorgere **differenze contabili da concambio**, oppure se anche tale eventualità sia da escludere in toto.

Per effetto di quanto previsto dall'**art. 2504-bis** comma 4 c.c., la società beneficiaria di una scissione deve recepire le **attività e le passività**, comprese nel complesso aziendale o patrimoniale scisso a suo favore, sulla base dei valori contabili risultanti in capo alla scissa alla di efficacia della scissione.

Nel caso in cui la società beneficiaria sia **preesistente** alla scissione, il recepimento delle attività e delle passività della scissa secondo il "principio di continuità dei valori contabili" può senz'altro generare **differenze da concambio**, in quanto i soci della scissa devono essere concambiati con azioni o quote della beneficiaria, ma la società beneficiaria preesistente ha già un proprio capitale sociale, la cui entità ante scissione vincola inevitabilmente l'entità dell'aumento del medesimo, con quel che ne consegue in termini di possibile aumento in misura superiore o minore al valore netto contabile del patrimonio scisso e, quindi, con quel che ne consegue in termini di inevitabile emersione di disavanzi o avanzi di concambio in capo alla società beneficiaria.

Nel caso in cui la società beneficiaria sia invece una **newco**, il recepimento delle attività e delle passività della scissa secondo il "principio di continuità dei valori contabili" **non** genera **necessariamente** differenze da concambio, poiché:

- come nel caso della scissione a favore di beneficiaria preesistente si pone la necessità di concambiare i soci della scissa,
- tuttavia, a differenza del caso precedente, la benefi-

ciaria newco è libera di determinare in sede di costituzione l'ammontare del proprio capitale sociale (le cui azioni o quote vengono per intero assegnate ai soci della scissa secondo il criterio prescelto nel progetto di scissione, proporzionale o non proporzionale) e può quindi sempre decidere di stabilirlo in misura esattamente pari al valore contabile del patrimonio scisso, con quel che ne consegue in termini di azzeramento a priori di qualsivoglia differenza da concambio.

Il fatto che la beneficiaria newco abbia sempre la possibilità di stabilire il proprio capitale sociale "di costituzione" in misura esattamente pari al valore netto contabile del patrimonio scisso, escludendo alla radice l'emersione di differenze da concambio, implica che essa è tenuta a procedere **obbligatoriamente** in questo modo?

La domanda è assolutamente pertinente, posto che una certa prassi e dottrina sembrerebbero propendere per la risposta affermativa.

## Obbligo di continuità dei valori contabili per certa prassi e dottrina

Tale indirizzo interpretativo si evince in particolar modo con riferimento al caso della c.d. "scissione con patrimonio netto contabile negativo".

Sul punto, il principio contabile documento OIC 4 (§ 4.3.3) afferma che nell'ipotesi in cui "il valore contabile del patrimonio netto trasferito ad una beneficiaria sia negativo (perché le passività superano le attività)" la scissione è ammessa "purché però il **valore economico** sia **positivo** e si tratti di società beneficiaria già esistente".

*Nulla quaestio* sul fatto che una simile scissione possa essere ammessa solo a condizione che il valore economico sia positivo.

Assai più discutibile appare invece l'ulteriore condizione della preesistenza alla scissione della società beneficiaria.

Tuttavia, l'esplicitazione di tale ulteriore condizione evidenzia come, secondo una certa prassi e dottrina, la beneficiaria newco non possa fare altro che recepire le attività e le passività **in continuità** di valori contabili e patrimonializzarsi per un pari ammontare (circostanza che, nel caso di valore contabile negativo del patrimonio scisso, renderebbe per l'appunto impossibile la costituzione della beneficiaria), ivi compreso il caso in cui il valore effettivo del patrimonio scisso sia superiore al suo valore contabile.

# DTA su svalutazioni dei crediti fuori dal canone per la trasformazione in credito di imposta

Rientrano nel calcolo le DTA riferite a svalutazioni e perdite su crediti non ancora dedotte

/ Luisa CORSO e Gianluca ODETTO

Con la risoluzione n. 44 di ieri, 28 giugno 2021, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla disciplina della conversione in crediti di imposta delle **attività per imposte anticipate** relative a perdite fiscali ed eccedenze ACE di cui all'[art. 44-bis](#) del DL 34/2019.

Gli aspetti principali riguardano i criteri di individuazione dei crediti **"deteriorati"** la cui cessione assume rilevanza ai fini della trasformazione, le modalità di computo del canone da versare per accedere all'agevolazione, nonché le modalità di esercizio dell'opzione.

In merito al primo aspetto, l'Agenzia ricorda che, a norma dell'[art. 44-bis](#) comma 5, "si ha **inadempimento** quando il mancato pagamento si protrae per oltre novanta giorni dalla data in cui era dovuto".

Ad avviso dell'Agenzia, ai fini in esame, l'inadempimento va riferito al singolo credito e, dunque, alla posizione del debitore **limitatamente a quel singolo rapporto**, così escludendo che un unico credito non adempiuto nei 90 giorni dalla sua scadenza renda tout court inadempiente il debitore in relazione alla generalità dei suoi rapporti nei confronti sia di quel medesimo creditore, sia degli altri creditori.

Inoltre, la richiamata definizione richiede che, antecedentemente alla cessione, si sia verificato il fatto "storico" dell'omesso pagamento (per oltre 90 giorni dopo la scadenza) del credito, a prescindere dalle vicende successive (non estintive) che hanno interessato quel rapporto creditorio (come, ad esempio, la successiva modifica del termine di pagamento). Pertanto, prosegue in via esemplificativa l'Agenzia, laddove sia stato concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'[art. 182-bis](#) del RD n. 267/42, con il quale siano stati previsti una nuova calendarizzazione delle scadenze dei vecchi crediti non adempiuti e, al contempo, l'erogazione di nuovi crediti, ove al momento della cessione delle posizioni creditorie interessate dall'accordo il debitore stia correttamente e tempestivamente adempiendo alle scadenze previste solo il valore nominale dei **"vecchi crediti non adempiuti"** concorre al plafond dei crediti "deteriorati", utili ai fini dell'agevolazione di cui all'[art. 44-bis](#), poiché esclusivamente nei confronti di questi può ritenersi verificata la condizione di "inadempimento".

In merito alle modalità di determinazione del canone eventualmente dovuto per effetto dell'opzione e, in particolare, alla necessità di considerare anche le imposte anticipate calcolate sulle **svalutazioni dei crediti** ex [art. 106](#) comma 1 del TUIR, riprese a tassazione, l'Agenzia osserva che le stesse non debbano essere

considerate in quanto non rientranti tra quelle "qualificate" ai sensi dell'[art. 2](#) commi 55-57 del DL 225/2010, né ai sensi dell'[art. 44-bis](#). Si conferma invece che rientrano nel calcolo le DTA riferite a svalutazioni e perdite su crediti **non ancora dedotte** ai sensi dell'[art. 106](#) comma 3 del TUIR, a rettifiche di valore nette per deterioramento dei crediti non ancora dedotte dalla base imponibile IRAP ai sensi degli [artt. 6 e 7](#) del DLgs. 446/97, nonché al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali, i cui componenti negativi sono deducibili in più periodi d'imposta ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP. Ai fini del computo del canone, inoltre, nell'ammontare delle attività per imposte anticipate vanno ricomprese anche quelle trasformate in crediti d'imposta ai sensi dell'[art. 44-bis](#) del DL 34/2019, calcolate sulle perdite fiscali e sulle eccedenze ACE.

Da ultimo, l'Agenzia prende in considerazione l'eventualità che il contribuente provveda a una **trasmissione tardiva** (oltre il 31 dicembre 2020) della comunicazione finalizzata all'esercizio dell'opzione di cui all'[art. 11](#) del DL 59/2016, in assenza di obbligo di versamento del canone.

Al riguardo, si fa presente che il diritto a fruire del credito d'imposta matura già a decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti deteriorati, indipendentemente dalla data di esercizio della suddetta opzione, dalla data di efficacia della stessa o del versamento del relativo canone (*cf.* risposta a interpello n. [35/2021](#)). Tuttavia, il diritto alla fruizione del credito d'imposta nasce, in ogni caso, **"condizionato"** all'esercizio dell'opzione di cui all'[art. 11](#) del DL 59/2016, da effettuare "entro la chiusura dell'esercizio in corso alla data in cui ha effetto la cessione dei crediti".

Ciò premesso, secondo l'Agenzia la trasmissione della PEC entro il termine previsto rientra tra quegli adempimenti che, sebbene abbiano "natura formale", sono comunque richiesti al fine di dare attuazione alla misura. Ne deriva che, in assenza dell'esercizio dell'opzione – sia in presenza dell'obbligo di versamento del canone che in assenza di tale obbligo – la trasformazione delle DTA in crediti d'imposta non si perfeziona, con la conseguenza che la società **decade dal diritto** a fruire dell'agevolazione.

Tuttavia, in caso di mancato invio nei termini della predetta comunicazione, il contribuente può avvalersi della **remissione in bonis**, mediante l'inoltro della comunicazione alla PEC della DRE territorialmente competente e il versamento della sanzione in misura fissa pari a 250 euro.

# Piano di esodo del contratto di espansione gestito con il PRAT

L'INPS fornisce le istruzioni per gli adempimenti da effettuare nel Portale delle prestazioni atipiche

/ Luca MAMONE

L'art. 1 comma 349 della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021), modificando l'art. 41 del DLgs. 148/2015, oltre ad aver prorogato per quest'anno l'istituto del contratto di espansione, ha altresì previsto un ampliamento del novero delle aziende beneficiarie – stabilendo che il limite minimo di unità lavorative in organico non possa essere inferiore a 500 unità (anziché 1.000) e, limitatamente agli effetti del prepensionamento, a 250 unità – e apportato novità in materia di **prepensionamento**.

Per quanto riguarda il predetto "scivolo" pensionistico, il comma 5-*bis* dell'art. 41 del DLgs. 148/2015 prevede un piano di **esodo** fino a 5 anni (60 mesi) con riconoscimento al lavoratore di un'indennità mensile finanziata dal datore di lavoro.

Con il recente messaggio n. 2419/2021, l'INPS ha fornito nuove istruzioni operative rispetto a quanto già indicato con la circ. n. 48/2021, precisando in via preliminare che i **canali telematici** da utilizzare sono il "Cassetto previdenziale aziende", per la presentazione dell'accordo relativo al contratto di espansione, nonché il Portale delle prestazioni atipiche ("PRAT"), per la gestione del piano di esodo nelle sue diverse fasi, ossia l'inserimento delle domande di certificazione del diritto e di calcolo dell'importo dell'indennità, per la verifica della somma richiesta a garanzia del piano di esodo, l'inserimento delle domande di indennità, la verifica della provvista mensile richiesta a copertura della prestazione.

Per quanto riguarda la **presentazione** del contratto di espansione, si ricorda che i datori di lavoro devono trasmettere alla competente Sede INPS copia del contratto di espansione sottoscritto presso il Ministero del Lavoro e il modello SC96 (ossia la richiesta di accreditamento e variazione dell'indennità mensile ex art. 41 comma 5-*bis* del DLgs. 148/2015), disponibile nella sezione "Moduli" del sito istituzionale.

Già in questa fase, l'azienda può allegare la domanda di **autorizzazione** all'accesso al "PRAT" per il personale o il delegato individuato dall'azienda a operare sull'applicazione, utilizzando il modulo "AA02".

Nel caso di contratto di espansione sottoscritto da azienda con più matricole, ovvero da un gruppo di imprese o da imprese costituite in stabile organizzazione, e con posizioni contributive presso Strutture territoriali INPS diverse, il contratto e i moduli SC96 afferenti a tutte le aziende interessate devono essere trasmessi a una sola Sede INPS, ossia a quella che gestisce la ma-

tricola aziendale principale.

Dopo aver fornito chiarimenti in merito al requisito **dimensionale**, precisando che il numero dei lavoratori in organico è riferito alla singola impresa (identificata tramite matricola aziendale o tramite codice fiscale nel caso di azienda con più matricole), anche se questa è articolata in più unità aziendali sul territorio nazionale, l'INPS ricorda che il nuovo codice di autorizzazione "9J" è finalizzato a identificare le matricole delle aziende singole ovvero le matricole delle aziende strutturate in un gruppo o in un'aggregazione di imprese stabile con un'unica finalità produttiva o di servizi che hanno sottoscritto il contratto di espansione.

Inoltre, nel messaggio in parola si ricorda anche l'istituzione del nuovo codice di autorizzazione "6E", attribuito alla posizione contributiva dedicata al versamento della contribuzione correlata per i lavoratori in esodo.

Per quanto riguarda poi la presentazione delle domande di **certificazione** del diritto, il referente aziendale, una volta accreditato, dovrà accedere al "PRAT" e selezionare nella voce di menu "Certificazione dei lavoratori" il piano di esodo di riferimento e, quindi, nella sezione "Caricamento codici fiscali", inserire i codici fiscali dei lavoratori per i quali si intende verificare i requisiti di accesso alla prestazione.

In seguito, nella sezione del menu "Calcolo importo e lettere di certificazione", occorrerà selezionare dalla lista dei codici fiscali da elaborare i lavoratori per i quali è stata già emessa una certificazione per il diritto positiva e per i quali si intende richiedere la certificazione dell'**importo** dell'indennità.

I successivi adempimenti sono costituiti dalla selezione dei lavoratori – nella sezione "Calcolo importo e lettere di certificazione" – per la chiusura del piano di esodo, in seguito alla quale verrà calcolato il corrispondente **costo complessivo**, costituito dalla somma dei costi individuali.

Tale costo potrà essere versato utilizzando la funzione "Scelta metodo di pagamento", nell'apposita sezione del "PRAT", scegliendo tra **fideiussione** (che dovrà essere inoltrata alla Sede INPS di competenza) e pagamento in unica soluzione. Solo dopo l'acquisizione, da parte dell'INPS, della garanzia o del pagamento in unica soluzione, sarà possibile presentare la domanda di indennità in modalità telematica accedendo alla Sezione "Domanda di indennità" del "PRAT".

# Nuovo servizio on line per l'autoliquidazione delle ditte cessate

Il servizio non comprende attualmente i soggetti titolari di un codice ditta con posizioni assicurative navigazione

/ Fabrizio VAZIO

L'INAIL ha ormai da tempo portato a compimento il programma di utilizzo esclusivo dei servizi telematici per le comunicazioni con le imprese.

Nell'ambito dell'iter di miglioramento di tali servizi, l'Istituto assicuratore ha realizzato quello dedicato all'**Autoliquidazione ditte cessate**, oggetto della circolare [18/2021](#) (si veda "[Dal 1° luglio operativo il nuovo servizio INAIL «Autoliquidazione ditte cessate»](#)" del 26 giugno 2021).

Come ricorda l'Istituto, il DPR [1124/1965](#) prevede due distinti obblighi: da un lato, quello di denunciare all'INAIL la cessazione della lavorazione non oltre il 30° giorno da quello in cui essa si è verificata (art. 12, comma 3), dall'altro, quello di effettuare, nel caso di cessazione dell'attività assicurata nel corso dell'anno, la dichiarazione delle retribuzioni entro il **giorno 16** del secondo mese successivo alla cessazione stessa contestualmente all'autoliquidazione del premio.

Proprio questo secondo obbligo è oggetto del nuovo servizio on line, disponibile dal 1° luglio 2021 sul sito istituzionale INAIL, nel Menu "Autoliquidazione".

Va ricordato che il servizio riguarda le ipotesi di fine attività: si tratta quindi dei casi in cui il rapporto assicurativo deve essere **totalmente cessato** in quanto viene meno l'obbligo assicurativo per tutte le posizioni assicurative territoriali, non essendovi più personale soggetto a obbligo INAIL.

È possibile accedere al servizio **contestualmente** all'inoltro della denuncia di cessazione ovvero dopo averla già effettuata, purché entro il 16 del secondo mese successivo alla data di cessazione del codice ditta.

Non è invece possibile effettuare l'autoliquidazione della ditta ove non sia stata inviata la denuncia di cessazione, considerato che in tal caso ne manca il presupposto.

Tramite il servizio "Autoliquidazione ditte cessate" sarà possibile, con un **unico invio** di dati, cessare l'attività assicurata e inviare le retribuzioni, calcolando altresì il premio a credito o a debito, anche per le imprese artigiane senza dipendenti.

Va notato che il servizio non comprende attualmente i soggetti che sono titolari di un codice ditta nel quale

sono presenti posizioni assicurative navigazione (PAN), anche nel caso in cui esse siano abbinate a posizioni assicurative territoriali (PAT).

La circolare INAIL fornisce indicazioni anche relativamente al caso in cui il soggetto abbia presentato la **domanda di riduzione** del tasso per prevenzione ai sensi dell'art. 23 delle Modalità per l'applicazione delle tariffe (MAT); in generale, il servizio consente anche di applicare le agevolazioni previste a legislazione vigente tramite apposita selezione della riduzione.

Per lo sconto artigiani è necessario che lo stesso sia stato richiesto nell'anno di rata; esso si applica al relativo premio di regolazione. Quindi, come indica la circolare, ove il soggetto cessi l'attività nel **corso del 2021**, la riduzione sarà applicata solo ove sia stata richiesta con la dichiarazione delle retribuzioni corrisposte nel 2020 presentata entro il 1° marzo 2021, fermo restando che il soggetto non deve aver registrato infortuni nel biennio 2019/2020.

I datori di lavoro delle ditte cessate devono prestare grande attenzione alla presentazione tempestiva della denuncia delle retribuzioni, da effettuare tramite il servizio on line solo entro il termine di legge fissato, come già si è ricordato, al 16 del secondo mese successivo alla cessazione.

Infatti, il datore di lavoro che non provvederà tempestivamente all'invio dovrà provvedervi successivamente via PEC e sarà passibile di sanzione.

Ove il mancato invio tempestivo provochi **omessa liquidazione** di premio, gli importi dovuti verranno richiesti con la maggiorazione delle sanzioni civili per evasione *ex art. 116*, comma 8, lett. b) della L. 388/2000.

Ove invece il mancato adempimento si traduca solo in un illecito formale, perché gli importi versati sono superiori a quelli dovuti, sarà comunque contestata la sanzione amministrativa di cui all'[art. 195](#) del DPR 1124/1965, con importo da 125 a 775 euro.

Rimane sottinteso che, come per ogni adempimento, è possibile per l'Istituto assicuratore controllare la correttezza della data di cessazione e della denuncia salari attraverso incrocio con altre banche dati o tramite verifica ispettiva, volta eventualmente ad accertare la **complessiva regolarità** aziendale.

# Rafforzato il sistema di welfare contrattuale per i dirigenti del Terziario

Adeguata la contribuzione al Fondo Mario Negri, all'Associazione Antonio Pastore e al FASDAC

/ Alessandro MORI

Lo scorso [16 giugno](#) Confcommercio e ManagerItalia hanno siglato l'accordo per la proroga del CCNL 21 luglio 2016 applicabile ai dirigenti di aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, scaduto il 31 dicembre 2019 per effetto dell'accordo di proroga datato 11 luglio 2019. Si tratta di una sorta di accordo "ponte", che porta al **31 dicembre 2021** la scadenza del contratto collettivo, introducendo al contempo al suo interno importanti innovazioni in materia di welfare, ma che, a causa della situazione di grave crisi del settore determinata anche dalla situazione pandemica in atto, rinvia a data futura una ridefinizione più ampia degli istituti contrattuali.

Con riferimento al **welfare contrattuale** (nuovo art. 21-bis), l'intenzione delle Parti è quella di rafforzare il sistema allo scopo di perseguire un innalzamento complessivo del benessere della persona, anche incentivando l'utilizzo dei servizi di welfare che l'[art. 51](#) comma 2 del TUIR esclude dalla base di formazione del reddito, quali ad esempio servizio di mensa o di trasporto collettivo, somme corrisposte per abbonamenti a servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, somme o servizi erogati per educazione, istruzione, formazione, frequenza di ludoteche, centri estivi e borse di studio, somme e prestazioni erogate per servizi di assistenza a familiari anziani o non autosufficienti.

Per tali finalità le Parti assegnano al **Centro di Formazione Management per il Terziario (CFMT)** specifiche competenze organizzative e di supporto, che verranno definite in termini applicativi in incontri che avranno luogo a partire dal prossimo mese di novembre. In particolare, potrà essere riconosciuto a ciascun dirigente ricompreso nell'ambito di applicazione del CCNL un importo annuo spendibile in servizi di welfare, da considerare aggiuntivo rispetto a quelli derivanti da eventuali sistemi di *flexible benefits* riconosciuti a livello aziendale. Le aziende che procederanno in tal senso saranno tenute a prevedere il medesimo importo nei confronti di tutti i dirigenti alle proprie dipendenze. Sin d'ora le parti prevedono che l'importo previsto potrà essere oggetto di riproporzionamento su base annua in relazione alla data di assunzione o nomina nel ruolo dirigenziale (sia nel caso di rapporto a tempo determinato che di rapporto a termine), mentre nessuno ricalcolo dovrà avere luogo nei confronti dei dirigenti part time.

Con riferimento alle altre novità introdotte dall'accordo, si segnala (art. 21) la nuova misura della contribuzione prevista nei confronti del CFMT a copertura de-

gli oneri per le attività di **formazione e aggiornamento professionale** sostenuti dal Centro stesso. A far data dal 1° ottobre 2021 il contributo annuo a carico dell'azienda passa a **290 euro** e quello a carico del dirigente a 130 euro (fino a tale data, si ricorda, entrambi sono pari a 129,12 euro).

Viene previsto inoltre che dal 1° luglio 2021 l'azienda sia tenuta a corrispondere al CFMT stesso per ciascun rapporto di lavoro dirigenziale cessato (anche se seguito da accordo transattivo o conciliativo, purché non riconducibile a giusta causa, licenziamento disciplinare, dimissioni volontarie o risoluzione consensuale) un importo di **2.500 euro** quale contributo alle attività di **politiche attive e di outplacement** che il Centro stesso dovrà svolgere, finalizzate alla ricollocazione del dirigente.

L'art. 18 prevede poi che la durata del periodo di comporto, pari a 240 giorni, debba intendersi riferita al periodo di 365 giorni precedente all'ultimo evento morboso.

In tema di previdenza complementare (**Fondo Mario Negri**), l'art. 25 adegua tanto la contribuzione ordinaria (comma 5) quanto il contributo integrativo (comma 6): rispetto alla prima, dal 1° ottobre 2021 la quota a carico del datore di lavoro viene portata al 12,86% (precedentemente 12,35%), mentre il secondo (adesso comprensivo del contributo sindacale di adesione contrattuale), dal 1° gennaio 2020 passa al 2,19% e dal 1° gennaio 2021 al 2,31% della retribuzione convenzionale annua definita dal comma 8 dell'art. 26 stesso (59.224,54 euro).

Adeguati in parallelo anche il contributo dell'azienda alla previdenza integrativa individuale (**Associazione Antonio Pastore**): dal 1° ottobre 2021 la misura passa a 4.296,45 annui (il contributo a carico del dirigente rimane invariato a 464,81 euro annui).

Per quanto riguarda l'assistenza sanitaria integrativa (**FASDAC** – Fondo Mario Besusso), il contributo a carico dell'azienda per ciascun dirigente in servizio dal 1° ottobre 2021 viene aumentato dal 5,50% al 5,51%.

Gli artt. 37 e 39, infine, hanno previsto che in caso di **dimissioni** o di **licenziamento**, con inizio 1° luglio 2021 la decorrenza del periodo di preavviso venga computata dal primo o dal sedicesimo giorno del mese, a seconda che l'evento sia intervenuto, rispettivamente, nella seconda quindicina del mese precedente, o nella prima quindicina dello stesso mese. In caso di licenziamento, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere per intero la retribuzione relativa alla frazione di mese in cui è stata ricevuta dal dirigente la relativa comunicazione.

# Rinnovata la partnership tra CNDCEC e SACE

/ REDAZIONE

Rafforzare le competenze specifiche dei commercialisti in materia di **internazionalizzazione**, in modo da poter offrire consulenze mirate alle aziende, in particolare modo PMI, che intendono fra crescere il proprio business in Italia e all'estero. Con questo obiettivo, il Consiglio nazionale di categoria ha deciso di proseguire la collaborazione, avviata nel 2015 e rinnovata nel 2019, con SACE, società del gruppo Cassa Depositi e prestiti specializzata nel settore assicurativo-finanziario e attiva nell'*export credit*.

Nella giornata di ieri, infatti, il Presidente del CNDCEC, Massimo Miani, e l'Amministratore delegato di SACE, Pierfrancesco Latini, hanno sottoscritto un nuovo **protocollo d'intesa**. L'accordo prevede l'organizzazione di iniziative formative individuate all'interno delle attività di SACE Education, l'hub formativo di SACE, e avranno come oggetto la crescita sostenibile, la gestione del rischio aziendale e le strategie di internazionalizzazione.

In più, sono previsti **tavoli di lavoro** congiunti, anche a livello locale, ai quali potranno partecipare, oltre ai professionisti iscritti all'albo, anche i rappresentanti delle piccole e medie imprese clienti, facilitando così il contatto con la Rete di SACE, che conta 14 uffici attivi su tutto il territorio nazionale.

"Quello dell'internazionalizzazione – ha commentato

Miani – è un settore sul quale abbiamo molto investito in questi anni. In questo ambito la collaborazione con SACE è per noi un **elemento strategico** importante, una collaborazione che non a caso ampliamo ulteriormente con l'intesa siglata oggi. I commercialisti italiani vivono quotidianamente al fianco delle imprese e sempre più spesso le accompagnano nei loro investimenti all'estero. Questo accordo punta molto sulla formazione: avere colleghi sempre più e meglio formati favorirà l'ulteriore crescita della nostra professione e delle imprese che assistiamo".

La medesima soddisfazione è stata espressa anche da Latini, secondo cui la *partnership* rinnovata e ampliata ieri permette all'istituto di "sostenere da vicino un maggior numero di PMI interessate, dopo un anno particolarmente complesso, a sfruttare a pieno le opportunità dell'export e l'internazionalizzazione per **ripartire e crescere**".

"La mission di SACE – ha aggiunto Latini – è di essere al fianco delle aziende italiane, ed è per noi davvero importante poter contare su un partner come il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che, grazie ai suoi professionisti, raggiunge ogni giorno migliaia di aziende italiane, ne **conosce le esigenze** specifiche e le supporta nelle loro attività".

## Un superbonus edilizio “ridotto” anche per il settore del turismo

Il Ministro del Turismo Massimo Garavaglia ha annunciato ieri, nel corso dell'evento di inaugurazione della stagione turistica “Estate 2021” a Tremezzo, sul Lago di Como, l'estensione del superbonus al **settore turistico**, sebbene con aliquota ridotta. “Stiamo predisponendo un decreto – ha affermato Garavaglia – che va nella direzione di uno sgravio dell'80%, ma con regole semplicissime, basterà un foglio solo”.

Il decreto, secondo le parole del Ministro, riprenderà il concetto del 110%, ma lo estenderà: potrebbe essere dunque desti-

nato non solo a iniziative che riguardano l'**efficientamento energetico**, dove sarà compresa anche l'illuminazione, ma anche ad altri tipi di intervento, come il rifacimento degli arredi.

“Soprattutto ci si vuole concentrare non solo sull'estensione delle categorie di beneficio per gli operatori – ha concluso –, ma anche e soprattutto sulla **semplificazione** e quindi su uno strumento molto più snello e facile da utilizzare. Sarà un bonus 110% con le regole del 65%”.

## Verso l'estensione fino al 31 agosto del blocco delle cartelle

La cabina di regia che si è tenuta ieri a Palazzo Chigi si è espressa favorevolmente per l'estensione di due mesi, fino al 31 agosto, del blocco delle **cartelle esattoriali**. Si ricorda che l'[art. 68](#) del DL 18/2020, come modificato dal DL [73/2021](#), aveva sancito la sospensione dei termini di pagamento delle cartelle/accertamenti esecutivi/avvisi di addebito dall'8 marzo 2020 al 30 giugno 2021. Tuttavia tale proroga, al momento della chiusura del Quotidiano, non è stata ancora ufficializzata.

Un altro tema di discussione è stato quello del blocco sui li-

cenziamenti. La mediazione raggiunta dovrebbe prevedere un prolungamento “selettivo” di tale divieto fino al 31 ottobre, che riguarderà solo per i comparti genericamente legati alla **moda**, come tessile, calzature, pelletteria. Per questi settori è prevista la cassa COVID.

Inoltre, verranno messe a disposizione 13 settimane di CIGS gratuita, su richiesta, per le ditte in crisi e per quelle che hanno terminato gli **ammortizzatori sociali**, con il contestuale blocco dei licenziamenti. Ci sono, infine, 6 mesi di CIG per cessazione per comparto aereo.

## Definite le modalità di utilizzo del credito di imposta per gli incentivi alla mobilità sostenibile

Con il provv. pubblicato ieri, l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di utilizzo del credito di imposta per gli incentivi alla **mobilità sostenibile**.

L'Amministrazione finanziaria spiega che l'[art. 1](#) comma 1057 della L. 145/2018 riconosce un **contributo** a chi acquista e immatricula in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie **L1e-L7e**, nella misura e alle condizioni indicate. In base al comma 1060, il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.

Per favorire l'utilizzo degli incentivi alla mobilità sostenibile e supportare le imprese del settore colpite da un calo di fatturato imputabile all'emergenza da COVID-19, l'[art. 5](#), comma 15-bis del DL 41/2021 convertito ha poi sostituito il comma 1061 dell'[art. 1](#) della L. 145/2018, stabilendo che le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo sotto forma di **credito d'imposta**, da utilizzare esclusivamente in **compensazione** ai sensi dell'[art. 17](#) del DLgs. 241/97, senza applicazione dei limiti ex [art. 34](#) della L. 388/2000 e [art. 1](#), comma 53 della L. 244/2007.

Il provv. di ieri dà attuazione a questa disposizione, stabilen-

do che il credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione ai fini del versamento dei tributi e contributi pagabili tramite **F24** (a titolo esemplificativo e non esaustivo, imposte dirette, IRAP, IVA, ritenute e trattenute, anche relative alle addizionali regionali e comunali all'IRPEF, contributi INPS, premi INAIL), senza le restrizioni previste nella previgente versione del citato comma 1061 e senza l'applicazione dei citati limiti.

Viene poi stabilito che il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

Infine, viene precisato che:

- per quanto non espressamente previsto dal provvedimento, restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo economico del [20 marzo 2019](#), di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'Economia e delle finanze;
- sono confermati le istruzioni impartite con la ris. n. [82/2019](#) e l'utilizzo del codice tributo “**6904**” (si veda “[Pronti i codici per compensare i crediti d'imposta per l'acquisto di veicoli nuovi a basse emissioni](#)” del 24 settembre 2019).